

**PROGETTO CONGIUNTO DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DI
BRONI STRADELLA SPA ED A.C.A.O.P. SPA
IN BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL**

REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501 - TER DEL CODICE CIVILE

Premesse

ACAOP S.p.a., Broni Stradella S.p.a. e Broni Stradella Pubblica S.r.l., sono società caratterizzate dalla sostanziale omogeneità delle rispettive compagini sociali, nonché della natura e degli scopi sociali, funzionali alla gestione dei servizi pubblici locali in house providing.

Ed infatti:

- sono partecipate ed operano a favore sostanzialmente, salvi limitatissimi casi, dei medesimi Enti Locali soci il cui territorio interessa area geografica omogenea e segnatamente il sub-Ambito Orientale della Provincia di Pavia;
- erogano servizi pubblici locali in house providing e più precisamente: Broni Stradella Pubblica S.r.l. e ACAOP S.p.a. addirittura coincidenti, concorrendo, entrambe, quali Società consorziate, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'Ambito Provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo dell'Ambito Ottimale; mentre Broni Stradella

S.p.a. è società multiservizi operante principalmente nel settore della gestione del servizio rifiuti;

Su tali presupposti:

- in ottemperanza alla sopraggiunta normativa di settore che, sin dalle previsioni di cui ai commi 611 e segg. dell'art. 1 della Legge 190/2014, ed ora con il T.U. Partecipate (D.Lgs 175/2016 ed in particolare articoli 20 e 24), con contenuti di espressa prescrizione, incentiva e privilegia l'avvio di processi di razionalizzazione ed aggregazione, anche a mezzo di operazioni di fusione, delle Società pubbliche aventi omogeneità di compagine sociale e/o medesimo scopo sociale funzionale alla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- nonché, in ogni caso e coerentemente, in considerazione dei benefici che l'integrazione in un'unica società dei differenti servizi erogati porta in termini di razionalizzazione e sinergia gestionale, con correlati risparmio di costi ed incremento dell'efficienza a favore delle collettività che beneficiano dei servizi erogati;

le Società si sono, infine, determinate all'individuazione, strutturazione ed attuazione di un percorso procedimentale di razionalizzazione che possa portare alla costituzione di un unico Soggetto a mezzo di un'operazione straordinaria di fusione societaria.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

1) Società partecipanti alla fusione

a) Società Incorporante:

- **BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.** con sede legale in Stradella (PV) via Cavour 28; codice fiscale e numero di iscrizione a Registro Imprese di Pavia 02419480187, concorre, quale Società consorziata, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e più precisamente, coerentemente agli atti di affidamento del servizio ed ai correlati atti esecutivi, svolge attività di conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti afferenti i segmenti di fognatura e depurazione, nonché tecnico-amministrative, sempre connesse ai segmenti di fognatura e depurazione, sia rivolta all'utenza che ai Comuni di riferimento come individuati, secondo criterio di territorialità, nei predetti atti di affidamento;

b) Società Incorporate:

- **BRONI STRADELLA SPA** con sede legale in Stradella (PV) via Cavour 28; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pavia 01599690185 è

società multiutility operante principalmente nei settori: servizio igiene urbana; servizio gas; servizio RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), servizio RSD (Residenza Sanitaria Disabili), servizio gestione acquedotto per il Comune di Belgioioso in regime di salvaguardia, generazione energia da impianti fotovoltaici (GSE), gestione impianti sportivi, interventi di bonifica;

- **ACAOP S.P.A.** con sede legale in Stradella (PV) via Nazionale 53; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pavia 00465790186, concorre, quale Società consorziata, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e più precisamente, coerentemente agli atti di affidamento del servizio ed ai correlati atti esecutivi, svolge attività di conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti afferenti il segmento di acquedotto, nonché tecnico-amministrative sempre connesse al segmento di acquedotto sia rivolto all'utenza che ai Comuni di riferimento come individuati, secondo criterio di territorialità, nei predetti atti di affidamento.

**2) Atto costitutivo e statuto della società
incorporante**

Parte integrante del presente progetto di fusione per incorporazione ex articolo 2501-ter del Codice Civile è lo Statuto (che si allega sub b) comprendente le modifiche necessarie a seguito della realizzazione dell'operazione in parola, ivi compresi gli adeguamenti alla sopraggiunta normativa in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house c.d. congiunto (Direttive comunitarie , nuovo Codice degli Appalti, Testo Unico Partecipate, Linee guida ANAC - Delibera 235/2017) nonché le ulteriori eventuali integrazioni che si rendessero necessarie alla luce dell' emanando decreto correttivo del D.Lgs 175/2016 (approvato, in esame definitivo, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 giugno 2017) nonché del preannunciato prossimo adeguamento delle linee guida ANAC come da comunicazione del Presidente dell'Autorità del 29 Maggio 2017.

3) Rapporto di cambio delle quote e conguagli in denaro

La valutazione dei patrimoni delle tre società comporta che:

- a) ai soci dell'Incorporante Broni Stradella Pubblica S.R.L. spettano il 29,1% del patrimonio risultante dalla fusione;
- b) ai soci dell'incorporata Broni Stradella SPA spettano il 41,1% del patrimonio risultante dalla fusione
- c) ai soci dell'incorporata ACAOP S.P.A. spettano il 29,8% del patrimonio risultante dalla fusione.

Il rapporto di cambio è stato ottenuto avendo a base la circostanza che trattasi nella fattispecie di intraprese economiche il cui scopo è la soddisfazione dell'esigenza specifica di produrre servizi di cui necessita una comunità, attraverso soci Enti Pubblici che, seppur nel doveroso ed imprescindibile rispetto degli equilibri di bilancio e sostenibilità economica, intendono garantire tali servizi a certi livelli di economicità.

Le metodologie valutative utilizzate sono pertanto di specie patrimonialistica poiché non sarebbe razionale considerare prospettive reddituali che esulano dalle finalità istituzionali aziendali. Il patrimonio netto dei bilanci di chiusura delle società raffiguranti la situazione patrimoniale, finanziaria e l'andamento economico della gestione, sono stati tenuti a base della determinazione dei rapporti di cambio, la cui congruità è attestata dalla relazione dell'esperto ex articolo 2501-sexies del Codice Civile.

4) Modalità di assegnazione delle quote

Per effetto della metodologia esplicitata, il patrimonio netto contabile delle attività e passività della Incorporante è il risultato della somma dei tre patrimoni netti ed i soci sono assegnatari delle quote di partecipazione della incorporante nell'entità di cui al prospetto in atti, sulla base della proporzione ponderata rispetto alle precedenti partecipazioni detenute.

5) Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote di partecipazione

Le quote dell'Incorporante assegnate alle Incorporande sulla base dei rapporti di cambio come delineati nei punti 3 e 4 del presente progetto di fusione per incorporazione, parteciperanno agli utili della società risultante dall'incorporazione dal primo gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese.

6) Data di efficacia ed effetti della fusione

Per effetto della fusione la Società incorporante assumerà, ai sensi dell'articolo 2504 - bis del Codice Civile, i diritti e gli obblighi delle Società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ai sensi dell'articolo 2504 - bis del Codice Civile, la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504.

Contabilmente, per il combinato disposto degli articoli 2504-bis e 2501-ter numeri 5 e 6 del Codice Civile, le operazioni poste in essere dalle Incorporande saranno imputate al bilancio dell'Incorporata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese.

Fiscalmente, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 172 comma 9 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 (T.U.I.R.), gli effetti decorreranno dalla stessa data prevista per la decorrenza degli effetti contabili (primo gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese).

7) Trattamento particolare eventualmente riservato a particolari categorie di soci

Non vi sono categorie di soci privilegiati.

8) Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti particolari trattamenti di favore riservati agli organi amministrativi.

9) Relazione degli Amministratori

Gli Organi Amministrativi Società partecipanti alla fusione hanno provveduto a predisporre ai sensi dell'art. 2501 quinquies una Relazione congiunta (All. sub a) che illustra le ragioni e gli obbiettivi dell'operazione.

10) Relazione dell'Esperto

La determinazione dei rapporti di cambio e la loro congruità è attestata dalla Relazione dell'esperto nominato congiuntamente dagli Organi Amministrativi delle Società partecipanti alla fusione ex articolo 2501-sexies del Codice Civile (all. sub c).

11) Decisione in ordine alla fusione

La fusione è decisa da ciascuna delle società partecipanti alla fusione mediante approvazione del presente progetto congiunto, ovvero con le maggioranze previste dai rispettivi Statuti Sociali per le deliberazioni delle assemblee straordinarie dei soci; la decisione può apportare al progetto ex art. 2501ter c.c. solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

La deliberazione di fusione deve essere depositata a cura di ciascuno degli organi amministrativi.

La fusione deve risultare da atto pubblico da depositare al Registro Imprese a termini di legge.

12) Salvaguardia

Per quanto qui non espressamente previsto valgono le norme di legge e la prassi contabile.

Allegati:

- a) Relazione degli Amministratori al Progetto di Fusione;
- b) Statuto della Società risultante dalla fusione;
- c) Relazione dell'esperto ex art. 2501 srxies c.c. attestante la congruità del rapporto di cambio;
- d) Bilanci delle Società partecipanti chiusi rispettivamente al 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016.

Stradella, 14/06/2017

Gli organi amministrativi delle Società partecipanti:

Per Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (Incorporante)

L'Amministratore Unico

F.to Siro Lucchini

Per Broni-Stradella S.p.A. (Incorporata)

Il Presidente del C.d.A.

F.to Luigi Maggi

Per Acaop S.p.A. (Incorporata)

Il Presidente del C.d.A.

F.to Angelo Abbiadati